SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1105)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1978

Integrazione del titolo accademico per determinate categorie di laureati

ONOREVOLI SENATORI. — Precedentemente all'ordinamento didattico 28 novembre 1935, n. 2044, non esisteva un elenco di insegnamenti fondamentali e complementari, per cui lo studente poteva scegliere liberamente un proprio piano di studio, anche in difformità del piano consigliato dalla propria Facoltà.

L'elenco delle materie fondamentali, e quindi obbligatorie per tutti gli studenti, venne istituito per la prima volta nel citato ordinamento n. 2044.

Ai fini dell'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale era però necessario che i laureati avessero superato gli esami di profitto di determinate discipline, durante il corso degli studi universitari, o, in mancanza, che avessero integrato il loro titolo accademico (disposizioni transitorie, articolo 116 e seguenti, del Regolamento studenti 4 giugno 1938, n. 1269).

La possibilità di integrare il titolo accademico era prevista per i laureati fino a tutto l'anno accademico 1935-36 o che comunque avessero iniziato il corso di studi universitari anteriormente al predetto anno 1935-36.

Peraltro, il vecchio principio della libera scelta, da parte dello studente, di un proprio autonomo piano di studio è stato sancito nella legge 11 dicembre 1969, n. 910, prorogata con successiva legge 20 novembre 1970, n. 924.

Infatti, a norma dell'articolo 2 della citata legge n. 910, gli studenti universitari possono predisporre piani di studio diversi da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in vigore, purchè nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di insegnamenti stabilito.

Il piano individuale dello studente deve essere però sottoposto all'approvazione del competente Consiglio di facoltà.

In seguito alle nuove disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 910 e nella

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

fase della prima applicazione delle medesime, si sono verificati, presso qualche Università, i casi di laureati in medicina e chirurgia, i quali hanno conseguito il titolo accademico, con piani di studio approvati dalla Facoltà, senza però superare gli esami in uno o più degli insegnamenti delle Cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica.

I predetti insegnamenti, secondo l'ordinamento didattico in vigore (Tab. XVIII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni), devono essere completati dal tirocinio pratico semestrale, affinchè gli interessati possano, poi, accedere all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Ne consegue che non possono completare dette discipline coloro che per il conseguimento della laurea non abbiano superato le discipline medesime.

Pertanto i predetti laureati non hanno la possibilità di completare, mediante il tirocinio, insegnamenti addirittura mancanti nel loro piano di studio e quindi non avrebbero la possibilità di accedere all'esame di Stato di abilitazione professionale.

Il Ministero della pubblica istruzione, in considerazione del grave danno che ne deriverebbe agli interessati, i quali, non potendo accedere agli esami di Stato professionali, non possono esercitare la libera professione di medico-chirurgo, ha ritenuto opportuno proporre quesito al Consiglio di Stato per avere un parere circa la possibilità di continuare ad applicare per analogia la norma transitoria di cui all'articolo 119 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 (Regolamento studenti), in modo da consentire ai suddetti laureati l'integrazione del titolo accademico con le materie mancanti.

La prima Sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13 giugno 1975, espresse parere contrario all'applicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 119, in quanto hanno carattere dichiaratamente transitorio e si riferiscono a situazioni ormai esaurite. L'Alto Consesso, però, non esclude che il Ministero della pubblica istruzione, in base ad una valutazione che rientra nella sua competenza esclusiva, « possa farsi promotore di un apposito provvedimento normativo che — sulle tracce di quella del 1938 — valga a consentire l'integrazione del titolo accademico con gli insegnamenti mancanti, al fine di permettere ai laureati in questione di compiere il tirocinio pratico necessario per la ammissione all'esame di Stato ».

Conseguentemente è stato predisposto il presente disegno di legge che mira a normalizzare una situazione irregolare, dovuta alla prima applicazione di una riforma che introduce il nuovo sistema relativo ai piani di studio, sulla base di indicazioni che si possono riallacciare all'articolo 33 della Costituzione.

D'altra parte, poichè si sono verificati casi di laureati, con piani di studio approvati dalle Facoltà competenti, che si sono visti rifiutare l'iscrizione negli albi professionali (ad esempio: procuratori legali, ingegneri, eccetera), in quanto nel corso degli studi universitari non avevano sostenuto determinate materie definite caratterizzanti per l'attività professionale prescelta; di altri laureati che non hanno potuto partecipare ad alcuni concorsi a cattedre, per non aver sostenuto determinate materie, imprescindibili per alcune classi di concorso, ed ancora di altri laureati che non sono stati ammessi ad alcuni concorsi pubblici per le medesime ragioni, si è ritenuto opportuno estendere anche a questi laureati la possibilità di integrare il titolo accademico con esami successivi.

In conclusione la nuova riforma dei piani di studio mira sì ad assicurare la tutela delle esigenze individuali degli studenti, in vista della loro futura attività professionale, ma, come giustamente asserisce il Consiglio di Stato, tale libertà di scelta va coordinata con l'esigenza che certe attività professionali vengano esercitate da soggetti aventi una particolare idoneità. Ed ecco la necessità del disegno di legge in esame, che in sostanza, riproponendo il vecchio principio di integrare il titolo accademico con successivi esami, normalizza le situazioni anomale, le sfasature scaturite dall'applicazione della nuova riforma ed integra e completa la riforma medesima.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A coloro che siano in possesso di laurea o di diploma rilasciati da Facoltà o Istituti di istruzione universitaria è data facoltà di integrare il titolo accademico, qualora durante il corso degli studi non abbiano sostenuto gli esami su una o più discipline richieste per accedere agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, per la iscrizione agli albi professionali, per partecipare ai concorsi a cattedra, per l'insegnamento nelle scuole secondarie e per partecipare a qualsiasi altro concorso pubblico.

A tal fine gli interessati dovranno iscriversi ai corsi universitari relativi alle predette discipline, e sostenere i relativi esami.

A coloro che abbiano superato gli esami di cui al precedente comma sarà rilasciato un apposito certificato.